



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DN-06 / 50	del 23/01/2015
Codice identificativo 1102647	

PROPONENTE <i>Area Risorse e Supporto - Gare</i>

OGGETTO	FORMAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3 - APPROVAZIONE ELENCO.
----------------	--

Istruttoria Procedimento	<i>ROSSELLA PISTOIA</i>
Posizione Organizzativa responsabile	<i>GIOVANNA BRETTI</i>
Dirigente della Direzione	<i>NOBILE ANGELA</i>

AREA RISORSE E SUPPORTO

UFFICIO GARE

OGGETTO: Formazione di elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3 – Approvazione elenco.

LA FUNZIONARIA

Premesso che,

con provvedimento n. 877 dell'11/09/2014 è stato approvato l'avviso per la formazione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni immobili vincolati (cat. OG3);

l'Avviso è stato pubblicato sul Profilo di committente in data 12/09/2014, disciplinandone la formazione per fasce di importo (fascia 1 - pari o inferiore a € 150.000,00; fascia 2 - superiore a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 309.600,00; fascia 3 - superiore a € 309.600,00 e pari o inferiori a € 619.200,00 e fascia 4 - superiore a € 619.200,00 e pari o inferiori € 1.000.000,00);

Verificato che alla scadenza del termine di presentazione delle istanze previsto per il 10/10/2014, sono state presentate n. **145** istanze di iscrizione;

Dato atto che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del predetto decreto, alla legge 383/2001, all'art. 14 del d. lgs. 81/2008, e della qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici per fasce d'importo come meglio specificato nell'avviso;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, che si allega al presente atto;

Rilevato che dall'istruttoria emergono per alcune imprese (All. A.5) elementi sintomatici di collegamento;

Rilevato che in tema di appalti pubblici il bene da tutelare è il rispetto delle regole della concorrenza e la necessità di evitare meccanismi distorsivi della stessa;

Ritenuto necessario, per il perseguimento delle finalità di cui al punto precedente, evitare la contemporanea partecipazione alla medesima gara delle imprese di cui all'Allegato A.5;

Visti l'art. 122 del d.lgs. 163/2006, e l'art. 20 del regolamento comunale per gli affidamenti in economia;

Visto il provvedimento DN-21/182 del 29/02/2012, con il quale veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Risorse e Supporto – Ufficio Gare;

Visto il successivo provvedimento DN-21/483 del 04/06/2013, con il quale è stato confermato l'incarico di posizione organizzativa *Area Risorse e Supporto – Ufficio Gare*, alla sottoscritta fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali;

PROVVEDE

- ad approvare la relazione dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento e gli allegati alla stessa, che ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - elenco di cui all'allegato A.1, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 1, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta pari o inferiori a € 150.000,00;
 - elenco di cui all'allegato A.2, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 2, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di

lavori per importi a base d'asta superiore a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 309.600,00;

- elenco di cui all'allegato A.3, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 3, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta superiore a € 309.600,00 e pari o inferiori a € 619.200,00;
- elenco di cui all'allegato A.4, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 3, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta superiore a € 619.200,00 e pari o inferiori a € 1.000.000,00;
- elenco di cui all'allegato A.5, contenente l'elenco degli operatori economici già inclusi negli allegati precedenti, e che presentano elementi sintomatici di collegamento;
- elenco di cui all'allegato B, contenente gli operatori economici che non sono stati ammessi all'iscrizione nell'elenco.

Si dà atto che:

- l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, che saranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento;
- l'Amministrazione si riserva di volta in volta di adottare le procedure che riterrà più opportune, e la formazione dell'elenco non è vincolante per la stessa;
- l'elenco sarà utilizzato in conformità a quanto previsto nell'avviso pubblicato, tenendo conto che allo stesso potranno attingere le Direzioni dell'Ente, che devono appaltare lavori rientranti nella categoria OG3;
- l'elenco avrà validità per un anno, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
- alle imprese ammesse di cui agli allegati A.1, A.2, A.3 e A.4 dovrà essere comunicata l'iscrizione nell'elenco;
- per le imprese di cui all'Allegato A.5, già inserite negli elenchi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3 e A.4, in fase di sorteggio delle imprese da invitare alle procedure di gara, dovrà essere verificata ed evitata la contemporanea partecipazione;
- alle imprese di cui all'allegato B dovrà essere comunicata la mancata iscrizione nell'elenco per i motivi contenuti nel predetto allegato.

Si dispone che:

- l'accesso all'elenco di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5, sia differito alla scadenza del termine di validità dell'elenco stesso, onde garantire il rispetto dell'art. 13, c. 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006. L'accesso agli atti delle procedure di affidamento verrà consentito, nel periodo di validità dell'elenco con gli opportuni "omissis" relativi alle imprese che sono state invitate e che hanno presentato offerta;
- il personale dell'Ufficio Gare, nonché il personale di altre Direzioni del Comune di Pisa che avrà accesso all'elenco per lo svolgimento delle procedure di gara e l'esecuzione dei lavori è tenuto al segreto d'ufficio relativamente al disposto di cui al punto precedente.

La Funzionaria Responsabile



COMUNE DI PISA
Area Risorse e Supporto
Ufficio Gare

Tel: 800981212
Fax: 050910455
e-mail: gare@comune.pisa.it
P.E.C. comune.pisa@postacert.toscana.it
www.comune.pisa.it

~

Palazzo Gambacorti - Piazza XX
Settembre

orario di apertura:
lunedì, mercoledì e venerdì: 9.30 - 12.00
martedì e giovedì: 15.00 - 17.00

**OGGETTO: FORMAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA
INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3.**

RELAZIONE

Con riferimento all'adozione del provvedimento per l'approvazione dell'elenco in oggetto indicato, si evidenzia che sono state esaminate le n. **145** istanze di iscrizione al suddetto elenco e sono state eseguite le seguenti verifiche:

- per le imprese che hanno dichiarato l'attestazione SOA nella cat. OG3 è stata verificato il possesso del requisito mediante accesso al casellario informatico delle imprese;
- si è proceduto alla verifica a campione per le imprese che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.p.r. 207/2010, acquisendo certificati di esecuzione dei lavori nella cat. OG3 emessi da committenti pubblici;
- sono state verificate eventuali annotazioni sul casellario informatico delle imprese presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza contratti pubblici;
- si è proceduto alla verifica a campione delle autocertificazioni acquisendo d'ufficio visure camerali, casellari giudiziari e provvedimenti giudiziari.

Dall'esame della documentazione presentata da alcune imprese sono emersi elementi sintomatici di collegamento, tali da far ritenere che le istanze presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Sulla base di ciò si segnalano nell'Allegato A.5 le imprese che presentano tali elementi di collegamento, in modo che, all'atto del sorteggio dei soggetti da invitare alle singole procedure

di gara, vengano individuate le imprese collegate al fine di evitarne la contemporanea partecipazione.

Pertanto, dall'esame e dalle verifiche effettuate è emerso che le istanze regolari sono quelle negli allegati A.1, A.2, A.3 e A.4, in allegato A.5 i soggetti che presentano elementi oggettivi di collegamento ed in allegato B l'elenco delle imprese escluse per i motivi contenuti nel predetto allegato.

Sulla base di ciò si propone di iscrivere nell'elenco le imprese che hanno presentato regolare istanza e di non iscrivere le imprese che hanno presentato istanza irregolare per i motivi indicati nell'allegato B.

La responsabile del procedimento

Rossella Pistoia

ALL. A.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Fascia di importo 1

(omissis)

ALL. A.2 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Fascia di importo 2

(omissis)

ALL. A.3 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Fascia di importo 3

(omissis)

ALL. A.4 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Fascia di importo 4

(omissis)

ALL. A.5 OPERATORI ECONOMICI CON ELEMENTI SINTOMATICI DI COLLEGAMENTO

(omissis)

ALL. B) OPERATORI ECONOMICI NON AMMESSI

1) La domanda presentata dall'impresa **LUSARDI S.r.l.** con sede in Via Strinata, 3 - 43057 S. Maria del Taro di Tornolo (PR) (Partita I.V.A.: 01593100348) è inammissibile, in quanto risulta pervenuta l'11.11.2014, oltre il termine previsto dall'avviso (10.10.2014). Pertanto ai sensi di quanto previsto al par. 7 dell'avviso pubblicato, l'impresa non può essere ammessa.

2) L'istanza dell'impresa **MARTINO COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Via dell'Argine, 11/A - Loc. Fornacette - 56012 Calcinaia (PI) (Partita I.V.A.: 01486220500) è irregolare in quanto l'attestazione SOA presentata risulta scaduta (scadenza validità triennale 28.12.2014).

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato SOA.

Si rileva che, il requisito della qualificazione, deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

3) L'impresa **BIES S.r.l.** con sede in Loc. San Gregorio, s.n.c. - 06081 Assisi (PG) (Partita I.V.A.: 00302420542) è irregolare in quanto l'attestazione SOA presentata risulta scaduta (scadenza validità triennale 29.12.2014).

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato SOA.

Si rileva che, il requisito della qualificazione, deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

4) L'impresa **CENTRO PAVIMENTAZIONI S.r.l.** con sede in Via A. De Gasperi, 55 Loc. S. Anna - 55100 Lucca (Partita I.V.A.: 02221960467) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la III-bis classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 14.12.2014.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG3 per la III-bis classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

- 5) L'impresa **ZECCHINI SERGIO GIOVANNI** con sede in Via Cornia, 89/1- Loc. Mocogno - 41023 Lama Mocogno (MO) (Partita I.V.A.: 01325600367) è irregolare in quanto l'attestazione SOA presentata risulta scaduta (scadenza validità triennale 22.09.2014).

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta il rinnovo dell'attestato SOA.

Si rileva che, il requisito della qualificazione, deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo rinnovato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

- 6) La documentazione presentata dal **CONSORZIO COMONSI** con sede in S.S. Aurelia Km 113, Z.I. - 01014 Montalto di Castro (VT) (Partita I.V.A.: 02113860569), è incompleta. Il Consorzio COMONSI chiede l'iscrizione in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti costituito dallo stesso Consorzio COMONSI quale capogruppo, dall'impresa Italstrutture s.c.p.a. (mandante), dall'impresa Signorello S.r.l. (mandante) e dall'impresa Marcoaldi S.r.l. (mandante).

Dall'esame della documentazione presentata risulta mancante tutta la documentazione prevista per le imprese indicate quali mandanti e risulta invece allegata alla documentazione, una mera dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 dell'impresa Italstrutture s.c.p.a. e relativa alla conformità dell'attestazione SOA emessa dalla società Protos Soa S.p.A.

Pertanto, essendoci incertezza assoluta sulla provenienza e sul contenuto della domanda di iscrizione, l'istanza non può essere accolta.

- 7) L'impresa **CAV. POZZOLINI LORENZO S.r.l.** con sede in Via Vicinale della Stella, s.n.c. - 50053 Empoli (FI) (Partita I.V.A.: 04362570485) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la V classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 21.12.2014.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo

superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG3 per la V classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

- 8) L'istanza presentata dall'impresa **CONGLOMERATI S.p.A.** con sede in Via F. Ferrucci, s.n.c. - 51031 Agliana (PT) (Partita I.V.A.: 00127540474) è irregolare, in quanto l'impresa nella compilazione della modulistica, ha omesso di indicare la fascia di importo alla quale intende essere iscritta. Inoltre nella sezione relativa al diritto al lavoro dei disabili, la stessa ha dichiarato che 'non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.199 n. 68, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 e 5 c. 2 della legge citata ammonta a n. (inferiore a 15) dipendenti' ma ha omesso di indicare l'esatto numero di dipendenti.

L'impresa, nonostante sia stata invitata via PEC ad integrare la dichiarazione, non ha mai fornito quanto richiesto. Tale omissione non permette di interpretare l'ipotesi che interessa e di integrare le dichiarazioni incomplete. Pertanto, la domanda presentata dall'impresa, ai sensi del par. 7 dell'avviso, è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto si propone la non ammissione nell'elenco.

- 9) L'istanza presentata dall'impresa **DI GABBIA ADOLFO & FIGLIO S.r.l.** con sede in Via dello Struggino, 24 - 57121 Livorno (Partita I.V.A.: 00453770497) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, l'impresa non ha specificato se sussiste o meno un socio unico persona fisica o un socio di maggioranza (se trattasi di società con meno di 4 soci) così come previsto al punto 1 della domanda di iscrizione. Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non può ammessa nell'elenco.

- 10) L'istanza presentata dall'impresa **R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Via B. Corenzio, 23 - 84129 Salerno (Partita I.V.A.: 03574480657) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, in materia di diritto al lavoro dei disabili, l'impresa ha dichiarato che 'non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 e 5 c. 2 della legge citata ammonta a n. 0 dipendenti'.

Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, specificando come l'impresa possa comprovare l'adeguato organico medio annuo, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Pertanto, verificato che la domanda presentata dall'impresa è irregolare, in quanto incompleta, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

- 11) L'impresa **RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI s.n.c. di Ricò Massimo, Claudio e Ivo** con sede in Via Enza, 11 - Loc. Taviano - 42030 Ramiseto (RE) (Partita I.V.A.: 02057840353) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la III-bis classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 09.01.2015.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG3 per la III-bis classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

- 12) L'impresa **SESSA COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Via L. Zeppieri, 5 - 04100 Latina (LT) (Partita I.V.A.: 01359331004) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la IV-bis classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 12.12.2014.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG3 per la IV-bis classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

- 13) L'istanza presentata dall'impresa **EUROCOSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnuovo Ne' Monti (RE) (Partita I.V.A.: 01856280357) è irregolare. Nella domanda di

iscrizione, l'impresa non ha specificato se sussiste o meno un socio unico persona fisica o un socio di maggioranza (se trattasi di società con meno di 4 soci) così come previsto al punto 1 della domanda di iscrizione. Nonostante la S.A. si sia avvalsa dell'istituto del soccorso istruttorio, invitando via PEC l'impresa ad integrare le dichiarazioni, la stessa non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto l'impresa non può ammissa nell'elenco.

- 14)** L'impresa **TECNOVA S.r.l.** con sede in Via G. Cesare, 9 - 80049 Somma Vesuviana (NA) (Partita I.V.A.: 03940861218) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la III classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 17.10.2014.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG3 per la III classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammissa nell'elenco.

- 15)** L'impresa **ALPE S.r.l.** con sede in Piazza Romboni, 20 - 55041 Camaione (LU) (Partita I.V.A.: 02236300469), non essendo in possesso di attestazione SOA, ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.p.r. n. 207/2010. L'avviso prevedeva lo svolgimento di lavori analoghi alla categoria OG3, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione (settembre 2009 - agosto 2014) per un importo almeno pari a € 150.000,00. L'impresa, avendo iniziato la propria attività in data 22.03.2011, ha dichiarato di aver eseguito lavori analoghi alla categoria OG3, per un importo complessivo di € 147.030,75 e quindi non sufficiente a coprire il livello minimo previsto nell'avviso ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori nella fascia di importo 1 (importo pari ad almeno € 150.000,00).

Di conseguenza, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammissa nell'elenco.

- 16)** L'impresa **GIUSTI COSTRUZIONI S.p.A.** con sede in Via Gora e Barbatole, 170 - 51100 Pistoia (Partita I.V.A.: 01752750479) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la V classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 14.01.2015.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo

superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG3 per la V classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

- 17) L'impresa **COSTRUZIONI CAMARDO S.r.l.** con sede in Contrada Gaudò, s.n.c. - 86011 Baranello (CB) (Partita I.V.A.: 01482930706) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la IV classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 19.01.2015.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG3 per la IV classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

- 18) L'impresa **EDILCOSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Via Risorgimento, 26 - 56126 Pisa (Partita I.V.A.: 00109800508) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la III classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 17.01.2015.

Ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del DPR 207/2010 il quale prevede che nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche d'importo superiori alla 2° l'attestazione SOA dovrà essere integrata della certificazione di sistema qualità. Nel caso di specie l'impresa è qualificata per la categoria OG3 per la III classifica d'importo, ed è pertanto carente di un requisito di qualificazione.

Dalla consultazione del casellario delle imprese è emerso che alla data odierna non risulta che l'impresa si sia sottoposta alla verifica dell'organismo SOA di cui all'art. 63, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 10.10.2014, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, non avendo aggiornato l'attestazione SOA, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, non può essere ammessa nell'elenco.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.